

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2123

Vol. 1973/0384

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2123 def.

Bruxelles, il 21 dicembre 1973

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai proiettori
fendinebbia dei veicoli a motore

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 2123 def.

MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva rientra nel quadro della procedura di omologazione di portata comunitaria di cui alla direttiva del Consiglio 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 (1)

Si tratta delle sole prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il collaudo dei proiettori fendinebbia dei veicoli a motore, essendo le prescrizioni di installazione di questi dispositivi riprese in un'altra proposta di direttiva concernente l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2).

Per l'elaborazione della proposta la Commissione si è ispirata ai lavori (3) svolti in materia dalla Commissione Economica per l'Europa di Ginevra, il che costituisce indubbiamente un ulteriore vantaggio sul piano degli scambi dato il gran numero di Stati rappresentati in detto organismo.

Gli articoli da 1 a 6 istituiscono la procedura di omologazione CEE dei proiettori fendinebbia. Questa procedura è intesa a permettere la libera circolazione nella Comunità dei proiettori fendinebbia. Essa comporta infatti il divieto per gli Stati membri di opporsi alla loro commercializzazione qualora siano conformi alle prescrizioni di costruzione e di collaudo fissate negli allegati e qualora rechino il marchio di omologazione CEE, il cui modello figura nell'allegato II. La procedura prevede inoltre un sistema d'informazione reciproca su ogni rilascio, rifiuto, revoca o estensione di omologazione.

L'articolo 7 inserisce la presente direttiva nella procedura di omologazione CEE.

(1) G.U. n. L 42 del 23 febbraio 1970.

(2) COM(73) 2024

(3) Regolamento n. 19 "Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard pour véhicules automobiles" (doc. E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505 Rev 1/Add 18)

Poichè alcuni Stati membri non hanno una procedura di omologazione di portata nazionale, è necessario prevedere delle disposizioni che permettano l'utilizzo in tali Stati di veicoli conformi alle prescrizioni della direttiva (art. 8) (1).

Il campo d'applicazione si estende ai veicoli a motore che abbiano almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h (art. 9).

L'articolo 10 indica la procedura per adattare la direttiva al progresso tecnico; si tratta della procedura enunciata nell'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

L'articolo 11 prevede due termini; prima della scadenza del primo termine gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per uniformarsi alla direttiva.

Il secondo termine è la data unica alla quale tutti gli Stati membri devono applicare contemporaneamente le norme comuni (art. 11, par. 1).

Infine, la Commissione deve essere informata in tempo utile di ogni progetto di disposizioni elaborato dagli Stati membri nel settore disciplinato dalla direttiva, in modo da poter eventualmente formulare delle osservazioni al riguardo (art. 11, par. 2).

CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

La consultazione di queste due istituzioni è necessaria ai sensi dell'articolo 100, secondo comma.

(1) G.U. n. L 73 del 27 marzo 1972 "Atti relativi all'adesione alle Comunità Europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".
Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati - Allegato I, titolo X.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,

visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i proiettori fendinebbia;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio (70/156/CEE) del 6 febbraio 1970 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1);

considerando che le prescrizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono state adottate con direttiva del Consiglio del (2); che quelle concernenti la costruzione degli altri dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa saranno adottate in seguito;

considerando che nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai proiettori fendinebbia ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di proiettore fendinebbia che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri;

(1) G.U. n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1

(2) COM (73) 2024

considerando che conviene riprendere alcune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione Economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 19 ("Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard pour véhicules automobiles") (1) che è allegato all'accordo, del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da una stessa data;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Ogni Stato membro omologa qualunque tipo di proiettore fendinebbia conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati O, III, IV e V.
2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per sorvegliare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si limita a sondaggi.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato II per ogni tipo di proiettore fendinebbia da essi omologato a norma dell'articolo 1.

(1) Doc. della Commissione Economica per l'Europa E/ECE/324 } Rev. 1/Add 18
E/ECE/TRANS/505 }

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra proiettori fendinebbia di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.
2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di proiettori fendinebbia recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al prototipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione e di estensione di omologazione compilate per ogni tipo di proiettore fendinebbia che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata la non conformità di diversi proiettori fendinebbia muniti dello stesso marchio di omologazione al tipo che ha omologato, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, che

possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di una homologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di homologazione o divieto di commercializzazione o d'uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i proiettori fendinebbia, se questi recano il marchio d'omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni fissate nella direttiva del Consiglio del(1) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

(1) COM (73) 2024

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i proiettori fendinebbia, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni fissate nella direttiva del Consiglio del (1) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 10

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati O a V,

sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° gennaio 1975 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° ottobre 1975.

(1) COM (73) 2024

2. Sin dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri provvedono inoltre a informare la Commissione, al fine di permetterle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ELENCO DEGLI ALLEGATI (*)

Allegato	0	Definizioni, domanda di omologazione CEE, iscrizioni, omologazione CEE, caratteristiche generali, colore, verifica del disturbo, conformità della produzione
Allegato	I	Modello della scheda di omologazione CEE
Allegato	II	Esempio di marchio di omologazione CEE
Allegato	III	Lampade per proiettori fendinebbia
Allegato	IV	Lampade tarate per proiettori fendinebbia
Allegato	V	Schermo di misura

(*) Il testo degli allegati è analogo a quello del regolamento n. 19 della Commissione Economica per l'Europa; sono uguali, in particolare, le suddivisioni in punti. Per questo motivo, se un punto del regolamento n. 19 non è trattato nella presente direttiva, il suo numero è indicato tra parentesi per memoria.

ALLEGATO 0

DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, ISCRIZIONI, OMOLOGAZIONE CEE, CARATTERISTICHE GENERALI, COLORE, VERIFICA DEL DISTURBO, CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

1. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva:

- 1.1. "proiettore fendinebbia" è il proiettore del veicolo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, di neviccate, di temporali o di nuvoli di polvere;
- 1.2. proiettori fendinebbia di "tipi" diversi, sono proiettori fendinebbia che presentano tra di loro differenze essenziali per quanto riguarda in particolare:
 - 1.2.1. il marchio di fabbrica o di commercio;
 - 1.2.2. le caratteristiche del sistema ottico;
 - 1.2.3. l'aggiunta di elementi capaci di modificare i risultati ottici per riflessione, rifrazione o assorbimento;
 - 1.2.4. il tipo di lampada.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

- 2.1. La domanda di omologazione CEE deve essere presentata dal detentore del marchio di fabbrica o di commercio, o eventualmente dal suo mandatario.
- 2.2. Per ogni tipo di proiettore fendinebbia la domanda deve essere accompagnata:
 - 2.2.1. da una breve descrizione tecnica. Qualora il proiettore non sia del tipo sigillato, deve essere precisato il tipo della lampada o delle lampade; questo tipo deve essere uno di quelli le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato III;
 - 2.2.2. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per consentire l'identificazione del tipo, riproducenti il proiettore in sezione trasversale (assiale) e di prospetto ed eventualmente il dettaglio delle striature del vetro;
 - 2.2.3. da due campioni del tipo di proiettore fendinebbia.

3. ISCRIZIONI

- 3.1. I campioni di un tipo di proiettore fendinebbia presentati per l'omologazione CEE debbono recare il marchio di fabbrica o di commercio del richiedente; questo marchio deve essere perfettamente leggibile e indelebile.
- 3.2. Su ogni proiettore, e precisamente sul vetro e sul corpo principale, deve esserci uno spazio sufficientemente grande per il marchio di omologazione CEE (1); questo spazio deve essere indicato sui disegni di cui al punto 2.2.2.

4. OMOLOGAZIONE CEE

(4.1.)
(4.2.)

- 4.3. Le autorità competenti che hanno accordato l'omologazione CEE o un'estensione dell'omologazione CEE ne danno comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati membri mediante la scheda di omologazione il cui modello figura nell'allegato I. Alla scheda deve essere allegato il disegno fornito dal detentore dell'omologazione, nel formato massimo A4 (210x297 mm) e se possibile in scala 1/1.
- 4.4. Su ogni proiettore fendinebbia conforme al tipo omologato dall'autorità di uno Stato membro vengono apposte nello spazio di cui al punto 3.2., oltre al marchio prescritto al punto 3.1., le seguenti indicazioni:
- 4.4.1. un marchio di omologazione CEE (2) costituito:
- 4.4.1.1. da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera "e" seguita dal numero distintivo o dal simbolo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, 13 per il Lussemburgo, DK per la Danimarca e IRL per l'Irlanda);
- 4.4.1.2. dal numero di omologazione CEE riportato sotto il rettangolo;
- 4.4.1.3. da un quadrato in cui è iscritta la lettera "B", sopra il rettangolo.

-
- (1) Se il vetro non può essere separato dal corpo principale, basta che tale spazio esista sul vetro.
- (2) Se tipi diversi di proiettori fendinebbia hanno lo stesso vetro, questo può recare i vari marchi di omologazione CEE di questi tipi di proiettori fendinebbia, a condizione che il corpo principale del proiettore, anche se non può essere separato dal vetro, abbia anch'esso lo spazio di cui al punto 3.2. e rechi il marchio di omologazione CEE del tipo del proiettore fendinebbia. Se diversi tipi di proiettori fendinebbia hanno un corpo principale identico, questo può recare i vari marchi di omologazione CEE di questi tipi di proiettori fendinebbia.

4.4. bis Qualora l'omologazione CEE sia richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia ed altri proiettori e lampade, può essere attribuito un solo marchio di omologazione CEE, a condizione che il proiettore fendinebbia sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuno degli altri proiettori e lampade che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è richiesta l'omologazione CEE rispondano alle prescrizioni della direttiva particolare ad esso applicabile.

4.4. ter Nel caso di attribuzione di un solo numero di omologazione CEE come previsto al punto precedente, per un tipo di dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia ed altri proiettori o lampade, sono applicabili le seguenti prescrizioni:

4.4. ter 1. qualora secondo la direttiva particolare applicabile un elemento debba essere contrassegnato da una freccia, la freccia e le indicazioni di categoria, composte o no di cifre, debbono essere disposte su una linea orizzontale distinta, nella parte destra di un quadro, alla cui sinistra si trova il rettangolo nel quale è iscritta la lettera "e", seguita dal numero o dal simbolo distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE;

4.4. ter 2. la dimensione dei vari elementi di questo marchio non deve essere inferiore alla dimensione minima prescritta per la marcatura individuale.

4.5. I marchi ed i simboli di cui al punto 4.4. debbono essere perfettamente leggibili e indelebili, anche quando il proiettore fendinebbia è montato sul veicolo.

4.6. L'allegato II presenta un esempio del marchio di omologazione CEE sopradescritto.

5. CARATTERISTICHE GENERALI

5.1. Ciascuno dei campioni presentati in conformità del punto 2.2.3. deve possedere le caratteristiche indicate ai punti 6. e 7.

5.2. I proiettori fendinebbia debbono essere progettati e costruiti in modo che, nelle normali condizioni d'uso e nonostante le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti, sia assicurato il loro buon funzionamento e la conservazione delle caratteristiche imposte dalla presente direttiva. La posizione corretta del vetro deve essere chiaramente reperibile e il vetro ed il riflettore debbono essere fissati in modo da evitare qualsiasi rotazione durante l'uso.

- 5.3. La verifica della conformità alle prescrizioni del presente punto si effettua per mezzo di una ispezione visiva e, se necessario, per mezzo di un montaggio di prova.

6. ILLUMINAZIONE

- 6.1. I proiettori fendinebbia debbono essere costruiti in modo che possano illuminare con un effetto abbagliante limitato.
- 6.2. Per verificare l'illuminazione prodotta dal proiettore fendinebbia, ci si serve di uno schermo disposto verticalmente a 25 m di distanza dal vetro del proiettore. Il punto HV è la base della perpendicolare che va dal centro del proiettore allo schermo. La linea hh è l'orizzontale che passa per HV (cfr. allegato V).
- 6.3. Nel caso di un tipo di costruzione non sigillato ci si serve di una lampada tarata con lampadina incolore del tipo indicato dal fabbricante, conformemente alle prescrizioni del punto 2.2.1. e dell'allegato IV, costruita per una tensione nominale di 12 V e fornita dal fabbricante; questa lampada è alimentata ad una tensione che sviluppi il flusso previsto per le prove corrispondenti al tipo. Nel caso di un tipo di costruzione sigillato, l'alimentazione ha luogo alla tensione di prova (6 V, 12 V o 24 V secondo i casi).
- 6.4. Il fascio deve far apparire sullo schermo, su una larghezza minima di 2,25 m da una parte e dall'altra di HV, una linea di separazione simmetrica sufficientemente orizzontale per poter effettuare una regolazione con il suo aiuto.
- 6.5. Il proiettore fendinebbia è orientato in modo che la linea di separazione sullo schermo si trovi 50 cm sotto la linea hh.
- 6.6. Regolato in tal modo, il proiettore fendinebbia deve soddisfare alle condizioni di cui al punto 6.7.

6.7. L'illuminazione prodotta sullo schermo (cfr. allegato V) deve essere conforme alle prescrizioni della seguente tabella:

Regione dello schermo di misura		Illuminazione richiesta in lux
Zona	Limite della zona	
Sulla linea hh tra i punti h_1 e h_2	225 cm da una parte e dall'altra della linea VV	$\geq 0,3$
A	225 cm da una parte e dall'altra della linea VV e 75 cm sopra hh	$\geq 0,15$ e ≤ 1
B	1250 cm da una parte e dall'altra della linea VV e 150 cm sopra hh - compreso hh. (Salvo zona A)	≤ 1
C	1250 cm da una parte e dall'altra della linea VV e a partire da 150 cm sopra hh	$\leq 0,5$
D	450 cm da una parte e dall'altra della linea VV e compreso tra le parallele ad hh che passano sotto hh rispettivamente alla distanza di 75 e di 150 cm	Su ciascuna linea verticale di questa zona deve esserci almeno un punto (a,b,c) in cui l'illuminazione sia $\geq 1,5$
E	Da 450 cm a 1000 cm da una parte e dall'altra della zona D e compreso tra le parallele ad hh che passano sotto hh rispettivamente alla distanza di 75 e di 150 cm	Su ciascuna linea verticale di questa zona deve esserci almeno un punto in cui l'illuminazione sia $\geq 0,5$

L'illuminazione viene misurata, sia con luce bianca, sia con luce colorata come prevista dal fabbricante per l'utilizzazione del proiettore fendinebbia in servizio normale. Nelle zone B e C non debbono esserci variazioni d'illuminazione dannose ad una buona visibilità.

- 6.8. L'illuminazione sullo schermo, di cui al precedente punto 6.7., viene misurata per mezzo di una cellula fotoelettrica di superficie utile compresa in un quadrato di 65 mm di lato.

7. COLORE

L'omologazione CEE può essere ottenuta per un tipo di proiettore fendinebbia che emetta sia luce bianca, sia luce di colore giallo selettivo (3). L'eventuale colorazione del fascio luminoso può essere ottenuta sia con la lampadina della lampada, sia con il vetro del proiettore fendinebbia, sia con qualsiasi altro mezzo appropriato.

8. VERIFICA DEL DISTURBO

Il disturbo causato dal proiettore fendinebbia è verificato.

(9.)

(10.) CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

Ogni proiettore fendinebbia recante il marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle condizioni fotometriche di cui sopra.

(11.)

(12.)

(3) Definizione del colore giallo selettivo:

Fattore di purezza: almeno uguale a 0,820; limiti verso il bianco: $(y \geq -x + 0,966)$ che diventano allora: $y \geq -x + 0,940$ e $y = 0,440$.

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE
(formato massimo : A.4 (210 x 297 mm))

Indicazione
dell'amministrazione

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, il ritiro dell'omologazione CEE o l'estensione dell'omologazione CEE, il rifiuto, il ritiro dell'estensione dell'omologazione CEE di un tipo di proiettore fendinebbia

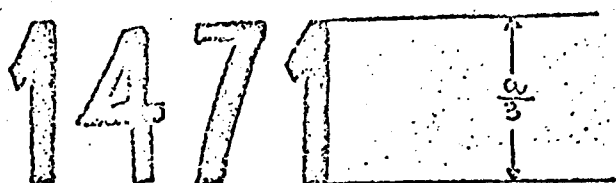
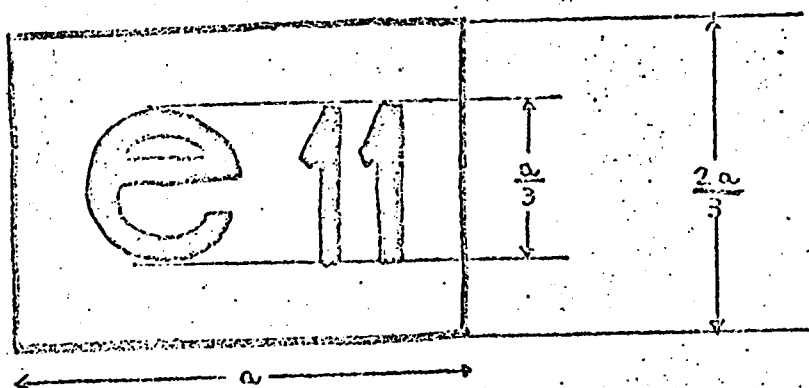
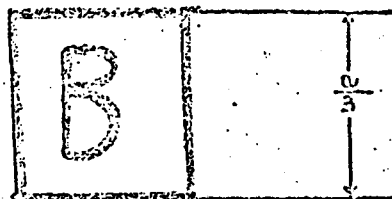
e 4

- N. di omologazione
1. Proiettore fendinebbia previsto per emettere luce bianca/giallo selettivo *)
2. Proiettore fendinebbia che utilizza una lampada di tipo F_1 , F_2 , F_3 , H_1 , H_2 , H_3 , *)
3. Tensione nominale (se si tratta di un proiettore sigillato) ... Volt ...
4. Marchio di fabbrica o di commercio
5. Nome e indirizzo del fabbricante
6. Eventualmente nome e indirizzo del suo mandatario
7. Presentato all'omologazione CEE il
8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE
9. Data del verbale rilasciato da questo servizio
10. Numero del verbale rilasciato da questo servizio
11. Estensione dell'omologazione: giallo selettivo/bianco *)
12. Data dell'omologazione/rifiuto/ritiro dell'omologazione CEE *)
13. Data dell'estensione dell'omologazione CEE/rifiuto/ritiro dell'estensione dell'omologazione CEE *)
14. Omologazione CEE unica accordata in base ai punti 4.4. bis e ter dell'allegato 0 ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più proiettori e/o lampade e, in particolare:
15. Data del rifiuto/della revoca *) dell'omologazione CEE unica
16. Luogo
17. Data
18. Firma
19. Il disegno n. allegato alla presente riproduce il proiettore visto di prospetto, con le striature del vetro, e in sezione trasversale.

ALLEGATO II

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CEE

a = 12 mm mir.



Il proiettore fendinebbia recante il marchio di omologazione CEE sopra
riprodotto è un proiettore fendinebbia omologato nel Regno Unito (11)
con il n. 1471.

Lampade per proiettori fendinebbia

Lampade per proiettori fendinebbia

Taglia di riferimento

Linguetta di riferimento

Naso di riferimento

asse di riferimento

piano di riferimento

Taglia di riferimento

Dimensioni (mm)

Tipo	D ₁			D ₂			D ₃			D ₄			D ₅			D ₆		
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.
1)			20,0															
h			40,0			35,0			41,0			19,0			9,0			11,0
c	10,0 (1) (2)	21,5	22,0 (1) (2)	20,5 (1)	30,0	30,5 (1)	28,0 (1)	28,5	29,0 (1)	24,75 (1)	25,0	25,2 (1)	14,75 (1)	15,0	15,2 (1)	17,5 (1)	18,0	18,5 (1)
d ₁	- 0,5	0	+ 0,5	- 0,5	0	+ 0,5	- 0,2 (2)	0	+ 0,2 (2)	- 0,25 (2)	0	- 0,25 (2)	- 0,25	7,1	- 0,25	17,5 (1)	18,0	18,5 (1)
d ₂										- 0,5 (2)		- 0,5 (2)	- 0,50		- 0,50	(5)		(5)
d ₃													- 0,25	2-0,35	- 0,25			
diametro del filamento non specificato																		
4			5,0 (6 V) 7,5 (12 V) 8,75 (24 V)			7,0				4,5	5,5	6,5	4,0			3,0		
N (3)				3,0			0,9											
Zoccolo	(1)	P 20x (7)			BA 20x					P 14,5			N 411			PR 2,5		
Caratteristiche elettriche e fotometriche																		
Sicurezza di tensione	Nomina	Volt	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
	Watt	30	40	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216
Tensioni di prova		6,3	10,2	20,0	6,3	10,2	20,0	6,3	10,2	20,0	6,3	10,2	20,0	6,3	10,2	20,0	6,3	10,2
Caratteristiche di prova	Watt normali	30,0	35,5	55,5		35			45		63	62	60	63	62	60	60	60
	toler. % (1)		± 10			± 10			± 7,5		± 7,5			± 7,5				(*)
Flusso luminoso	normale	650	1150	1650	650	605	650		200		1350	1550	1600	1300	1050	2150	1050	1750
	toler. % (1)		± 15			± 20			± 15		± 15			± 15				± 15
Flusso per prova di proiettori			200			540			650			1150			1300			1100

(*) Valore massimo
 (1) Si applica solo al 90% della produzione
 (2) tolleranza cilindrica
 (3) Zoccolo conforme alla pubblicazione C.E.I. 61
 (4) Sono controllate da un "Box System"
 (5) Per le prove del proiettore viene utilizzata solo la lampada del tipo 12 V

ALLEGATO IV

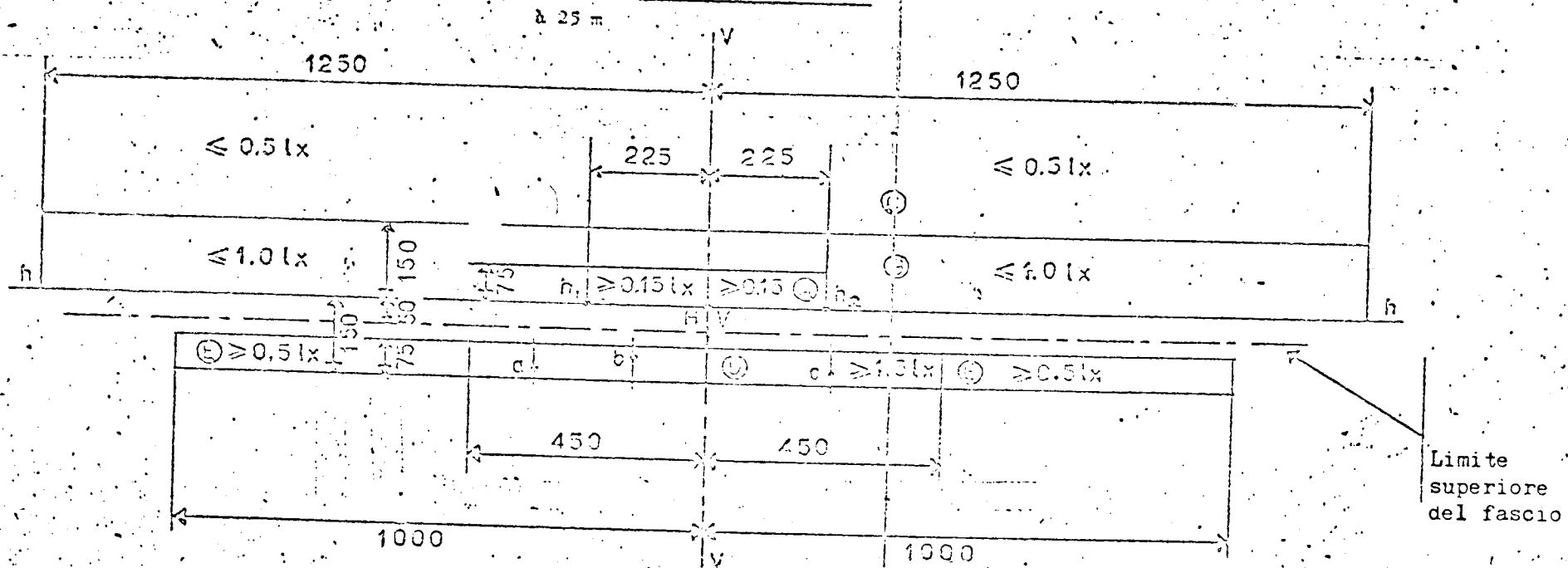
LAMPADE TARATE PER PROIETTORI FENDINEBBIA

TIPI	F ₁	F ₂	F ₃	H ₁
Dimensioni (mm)				
D	29 max.	36 max.	41 max.	10 max.
b	46 max.	50 max.	45 max.	49 max.
c	21,5 ± 0,15	30 ± 0,15	28,5 ± 0,15	25 ± 0,15
d ₁				± 0,2
d ₂	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,25
		°/		
f	6 à 7,5	4 à 7	5 ± 1	5,5 ± 0,5
<i>B</i>	90° ± 3°	90° ± 3°		
Tensione di prova	13,2 V.	13,5 V.	13,2 V.	13,2 V.
Potenza alla tensione di prova	55,5 W. ± 10 %	35 W. ± 10 %	45 W. ± 10 %	62 W. ± 7,5 %
Flusso luminoso per la prova dei proiettori fendinebbia	800 lm	540 lm	650 lm	1.150 lm

°/ L'estremità del filamento deve trovarsi a quota 2,5 ± 0,2 rispetto all'asse di riferimento della lampada.

ALLEGATO V

SCHERMO DI MISURA



EV : intersezione delle linee hh e VV

l. quote in cm